

CONDIZIONI DI RECIPROCO RAPPORTO FRA L'UFFICIO VERTENZE E LEGALI DI E IL/LA LAVORATORE/TRICE RICORRENTE IN CASO DI AZIONI LEGALI

Per l'assistenza nelle controversie individuali e collettive relativa all'applicazione dei contratti e alla legislazione sul lavoro.

Premessa:

La CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) è un'Organizzazione sindacale democratica e multietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale.

La CGIL è un'Organizzazione libera, senza scopo di lucro, costituita da un insieme di donne e uomini che liberamente decidono di unirsi per difendere i propri diritti e interessi, che si finanzia con le quote ed i contributi che vengono versati dagli iscritti.

Le persone che si iscrivono alla CGIL, condividendone idee ed obiettivi, sono consapevoli di entrare a far parte di un'Organizzazione fondata sulla libera associazione e sulla reciproca solidarietà.

L'adesione alla CGIL è volontaria.

Il rapporto tra il/la lavoratore/trice e la CGIL è un rapporto di tipo politico. Non si instaura, quindi, nessun rapporto di natura contrattuale.

L'iscrizione alla CGIL è attestata dalla tessera, è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto/a.

La CGIL offre ai propri associati una serie di tutele collettive ed individuali.

Nell'ambito della tutela vertenziale e/o legale, la CGIL si avvale del lavoro svolto attraverso interventi di propri funzionari esperti in materia e di avvocati liberi professionisti che, nell'ambito della propria autonomia, collaborano con la nostra organizzazione.

La CGIL, quindi, fornisce ai propri iscritti (lavoratori dipendenti, eterodiretti, parasubordinati, autonomi non imprenditori senza dipendenti, occupati in forme cooperative e autogestite) l'assistenza vertenziale e legale per la tutela dei loro diritti nei confronti di datori di lavoro, committenti, enti o altri soggetti a vario titolo coinvolti (esempio organi delle procedure concorsuali -fallimento e simili- Inps, Inail, Ministeri ecc). Il servizio è rivolto esclusivamente agli iscritti alla CGIL.

Qualora un/una lavoratore/trice non sia iscritto/a, ma intenda utilizzare il servizio vertenziale, deve regolarizzare la propria posizione associandosi alla CGIL prima dell'apertura della pratica.

L'assistenza è fornita da Uffici Vertenze operanti presso le sedi delle Camere del lavoro o delle varie Categorie con sedi sindacali decentrate su tutto il territorio di _____.

Se per proseguire la vertenza fosse necessario adire a vie legali Le parti che intervengono nel presente atto

CONVENGONO

quanto segue:

a) al termine dei diversi gradi di giudizio, se l'esito della causa è in tutto o in parte positivo e la sentenza condanna la controparte alla rifusione di spese e onorari, l'avvocato non chiede nulla all'iscritto; ove questi fossero oggetto di compensazione in fase giudiziale o risultassero inadeguati alla quantità/qualità del lavoro svolto e all'entità degli importi recuperati, o nel caso in cui (es.: fallimenti) il lavoratore recuperasse le sue spettanze dal Fondo di Garanzia, ma il Legale non recuperasse nulla dall'azienda insolvente, lo stesso potrà richiedere un contributo al lavoratore previo accordo scritto con il responsabile dell'Ufficio Vertenze.

b) se l'esito della causa è negativo, l'avvocato convenzionato rinuncia a chiedere all'iscritta/o il pagamento degli onorari di causa, salvo i casi:

1. che l'esito negativo sia stato determinato dal comportamento scorretto tenuto durante la causa dall'iscritta/o stessa/o ad esempio avere taciuto circostanze rilevanti ai fini della valutazione da parte dell'avvocato della fattibilità della causa;
2. nel caso in cui, nonostante il/la lavoratore/trice iscritto/a sia stato/a preventivamente informato/a

per scritto e documentato del probabile esito negativo della causa o della probabile temerarietà della stessa, abbia comunque chiesto di proseguire nella lite.

c) Sono a carico del/la lavoratore/trice iscritto/a eventuali spese legali di controparte decise dal Giudice nei casi di sentenze con esito negativo.

d) In caso di riforma, nei gradi superiori, di sentenze favorevoli all'iscritta/o, con condanna alla restituzione delle spese e onorari pagati dal datore di lavoro in esecuzione delle sentenze di grado inferiore, la restituzione delle spese legali è a carico del lavoratore.

e) Il/la lavoratore/trice iscritto/a che, dopo aver instaurato una vertenza e dopo aver conferito all'avvocato il mandato, si accordi con la controparte all'insaputa del sindacato e/o dell'avvocato, è tenuto/a a corrispondere alla struttura sindacale le spese affrontate fino a quel momento per l'espletamento della vertenza e all'avvocato gli onorari.

f) Sono a carico del/la lavoratore/trice iscritto/a le eventuali spese dell'arbitrato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro per sanzioni disciplinari impugnate davanti al Collegio di Conciliazione e Arbitrato, di cui all'art. 7 della Legge 300/70, e ad ogni altra forma di arbitrato. Sono escluse comunque le spese di parte CGIL.

g) Nel caso di procedimenti penali (aventi origine nel rapporto di lavoro) le spese e gli onorari legali sono a totale carico del/la lavoratore/trice iscritto/a nella misura del minimo stabilito dalle tariffe professionali.

h) Nel caso di procedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato o altra Corte Amministrativa Superiore, le spese e gli onorari legali sostenuti dall'UVL e dal legale sono a totale carico del/la lavoratore/trice iscritto/a.

All'inizio del procedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale, l'avvocato può chiedere all'iscritta/o, in accordo con il responsabile UVL, un fondo spese documentate variabile in relazione alla complessità della causa, oltre agli oneri fiscali.

Inoltre, in caso di esito positivo del procedimento, se la sentenza compensa le spese tra le parti, l'eventuale compenso per l'avvocato a carico del lavoratore deve essere concordato tra il legale e l'UVL.

Nel caso di vertenze collettive, il fondo spese viene determinato di comune accordo tra l'avvocato, l'UVL e la categoria interessata, in misura inversamente proporzionale al numero dei lavoratori.

i) Per gli atti stragiudiziali nei confronti della Pubblica Amministrazione, in assenza di riconoscimento di onorari, l'avvocato può chiedere all'iscritta/o un compenso variabile, a seconda della complessità dell'atto, oltre agli oneri fiscali documentati e comunque previo accordo con l'UVL.

l) Il/la lavoratore/trice iscritto/a ha diritto all'assistenza vertenziale e legale e si impegna a versare alla CGIL, se la vertenza ottiene un esito positivo, un contributo stabilito nella misura di cui al mandato/sostegno sindacale. Tale contributo si riferisce all'attività di assistenza in materia di applicazione delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, svolta dall'Organizzazione Sindacale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, commi 3 e 7, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Il contributo ha la funzione di compensare i costi di diretta imputazione del servizio di assistenza che il sindacato CGIL offre a tutti i lavoratori iscritti e di realizzare un meccanismo di solidarietà tra i lavoratori.

Le modalità di pagamento di detto contributo sono le stesse definite nel predetto atto di sostegno sindacale.

m) in caso di azioni aventi valore di principio, cioè riguardanti questioni di particolare interesse per l'intero sindacato o per una categoria, il sindacato può decidere di assumere gli eventuali oneri; in tal caso nulla verrà chiesto all'iscritta/o.

n) Il/la lavoratore/trice iscritto/a che conferisce mandato di assistenza all'Ufficio Vertenze e/o al legale di riferimento dell'Organizzazione sindacale CGIL, accetta le regole qui riassunte e si impegna sia all'iscrizione alla CGIL – ove non sia già iscritto - sia al pagamento del contributo nei termini sopra individuati alla lettera l.

o) Il mancato rinnovo della tessera durante l'iter della vertenza e dell'azione legale fa decadere il/la lavoratore/trice dai benefici derivanti da quanto sopra descritto.

p) I conteggi dettagliati effettuati dalla CGIL appartengono esclusivamente alla stessa e pertanto non saranno rilasciati ad alcuno (compreso il titolare della vertenza) per nessun motivo, ragione o causa.

L'Ufficio Vertenze si riserva la facoltà di rinunciare al mandato in caso di dissenso con il/la lavoratore/trice iscritto/a sul merito della vertenza.

Il presente accordo può essere annullata per iscritto dalle parti entro 10 giorni dalla firma.

L'annullamento del presente accordo non dà diritto ad alcun rimborso da parte della Organizzazione sindacale.

Letto in ogni sua parte, approvato e sottoscritto

Firma del/della lavoratore/trice iscritto/a _____ per l'Ufficio Vertenze di

Data _____

Il/La lavoratore/trice _____ dichiara altresì di non aver rilasciato mandati a terzi in relazione alla vertenza instaurata in data odierna e si impegna a non rilasciarne per tutta la durata della vertenza.

Data _____ Firma del/la lavoratore/trice _____

Il/La lavoratore/trice _____ dichiara di ricevere in fotocopia il presente documento composto di 3 pagine.

Data _____ Firma del/la lavoratore/trice _____